



N. di Rep.

PROVINCIA DI VERONA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di studenti diversamente abili residenti nel comune di Verona frequentanti gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale nell'anno scolastico 2017/2018 CIG 7241039669

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, oggi

del mese di

in un Ufficio

della sede della Provincia di Verona, in via S. Maria Antica n. 1

(...../...../.....)

AVANTI A ME

dottor segretario generale della Provincia di Verona, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso,

SONO COMPARSI

- da una parte:

il dott./ing. (dirigente), nato/a a (..) il .. 19.. e domiciliato/a per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, il/la quale interviene nel

presente Atto in nome e per conto della stessa, codice fiscale numero 00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche Provincia. Il dott./ing. (dirigente), è competente a stipulare i contratti per conto della Provincia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'articolo 54 dello statuto provinciale, dell'articolo 17 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero in data Lo stesso interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero in data

- dall'altra parte:

il sig nato a, il residente in Vian....., il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società con sede legale in (.), via cap....., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n.,..... capitale sociale euro/00 (€) interamente versato. La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Operatore economico".

(se la parte è un procuratore) il sig nato a (.), il 19., residente a(.), in Via, cap....., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società con sede legale in(.), Via cap., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, in forza di procura

rilasciata dal legale rappresentante di sig..... ,
con scrittura privata autenticata dal Notaio dott rep..... del
20.., registrata all' Ufficio di in data al n..... serie che, in
originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è
allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte integrante e sostanziale). La
suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata,
per brevità, anche “Operatore economico”.

(in caso di RTI) Il sig rappresenta il raggruppamento temporaneo di
imprese costituito con atto pubblico del dott. , notaio in ,
in data , repertorio n. , raccolta n. , regi-
strato a il , al n. , serie , che in copia certificata
conforme all'originale dallo stesso notaio, dott. , in data , si al-
lega al presente Atto sotto la lettera “.....” per costituirne parte integrante e so-
stanziale.

Detto Raggruppamento temporaneo di imprese, che nel contesto del presente Atto
sarà chiamato, per brevità, anche “Operatore economico” o “Raggruppamento tem-
poraneo”, è costituito fra:

- con sede in (.), Via n...,
cap codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio
di , partita IVA n....., capitale sociale
euro/00 (€) interamente versato,
mandataria;
- con sede in (.), Via n... ,
cap , codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio
di , partita IVA n....., capitale sociale

euro/00 (€) interamente versato,
mandante.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

con determinazione del dirigente del Settore n.....in data, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'“Operatore economico” il servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di studenti diversamente abili residenti nel comune di Verona frequentanti gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale nell'anno scolastico 2017/2018;

-, responsabile del procedimento del suddetto Settore, ha attestato, con dichiarazione in data, acquisita al protocollo dell'Ente in data, al n., che la suddetta determinazione dirigenziale, n., in data, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' “Operatore economico”, e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 32, commi 7 e 9;

- **(solo per società di capitali)** l'“Operatore economico” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'“Operatore economico” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo della “Provincia” in data

..... al n.....

- è stata acquisita, attraverso il Sistema Certificazione Antimafia (SI.CE.ANT.) l'attestazione prot. n., in data, dalla quale risulta che a carico della (nome dell'operatore economico)..... non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

(oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia) con nota n. di protocollo in data, la Provincia ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di le informazioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

a tutt'oggi, non sono pervenute le relative informazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 30 giorni *(oppure immediatamente in caso di urgenza, attestata dal RUP)* dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- con nota del, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. di registro, ai sensi dell'articolo 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

- con nota del, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. di registro, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Operatore economico;

PREMETTONO INOLTRE CHE

l'“Operatore economico”

- ha dimostrato la disponibilità dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dal capitolato tecnico e dal disciplinare di gara, e si obbliga a mantenere detta disponibilità per tutta la durata del contratto;
- ha trasmesso l'elenco del personale che sarà concretamente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come previsto dal capitolato tecnico.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La “Provincia”, come sopra rappresentata, affida alla società _____ che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di studenti diversamente abili residenti nel comune di Verona che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale, per l'anno scolastico 2017/2018.
2. L'“Operatore economico” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato tecnico e relativi allegati, approvato con determinazione dirigenziale n..... in data Detto capitolato, in copia informatica certificata conforme

all'originale cartaceo, è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. E' parimenti allegata al presente contratto, sotto la lettera "....." per costituirne parte integrante e sostanziale, l'offerta economica.
4. **(eventuale)** Le Parti dichiarano di avere sottoscritto in data odierna per la loro integrale accettazione i seguenti documenti, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della "Provincia".

ARTICOLO 3

(Durata del contratto)

1. Le "Parti" danno atto che il contratto avrà esecuzione:
 - dal 8 gennaio 2018 (primo giorno di lezione dopo le vacanze natalizie, stabilito dal calendario scolastico regionale 2017/2018, per il secondo ciclo di istruzione) alla fine del medesimo anno scolastico, esami di Stato compresi (sulla base del dato storico, entro il 15 luglio 2018);
2. **(eventuale)** Le "Parti" dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il _____ come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'"Operatore economico" e dalla "Provincia" e protocollato al n. _____ del _____.
3. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

ARTICOLO 4

(Protocollo di legalità e codice di comportamento)

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. In particolare l'Operatore economico si impegna:
 - a) a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
 - b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
3. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati, e di subcontratto l'impegno espresso al precedente comma 1.
4. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 5

(Cauzione definitiva)

1. La “Provincia” prende atto che l’“Operatore economico”, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una cauzione definitiva di euro _____, commisurata al valore del presente contratto, a mezzo _____ a garanzia di contratto d’appalto pubblico di forniture e servizi n. _____, valida dal _____ al _____, stipulata con _____, agenzia _____. Detta polizza risulta acquisita al protocollo generale della “Provincia” il _____, al n. _____ di registro di protocollo quale allegato n. _____ alla nota del _____.
2. **(se applicabile)** La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l’“Operatore economico” è in possesso della certificazione di cui all’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, come risulta dalla copia conforme all’originale del certificato di qualità n. _____, in data _____, rilasciato dall’istituto _____, ed acquisita al protocollo generale della “Provincia” il _____, al n. _____ di registro di protocollo.
3. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall’articolo 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, utilizzando a tal fine i provvedimenti di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.
4. L’“Operatore economico” riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali”, la “Provincia” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine

assegnatogli se la “Provincia” abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte.

5. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità come previsto dall’articolo 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 6

(Polizza assicurativa)

1. La “Provincia” prende atto che l’“Operatore economico” ha prodotto
 - polizza di assicurazione Responsabilità Civile Auto RCA n. _____, stipulata con _____, agenzia di _____, del massimale di euro 5.000.000, per ciascun mezzo allestito per il trasporto di persone diversamente abili e autorizzato a tale trasporto dall’ufficio U.M.C. competente a copertura di eventuali danni provocati dall’“Operatore economico”. La suddetta polizza ha durata fino al _____, come risulta da quietanza di premio, in data _____, allegata alla stessa.
2. polizza di Responsabilità Civile Generale RCT/O per danni a terzi che possono derivare dall’esecuzione del contratto, n. _____, stipulata con _____, agenzia di _____, con un massimale unico RC Terzi per sinistro e per anno di € 5.000.000;
3. Copia delle polizze, e relativi allegati, è stata acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data _____, al n. _____ di registro, trasmessa dallo stesso “Operatore economico”.
4. L’“Operatore economico” si impegna a mantenere la copertura

assicurativa di cui ai precedenti punti 1. e 2. per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto della "Provincia" i relativi certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza. La polizza RCT/O ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (o della verifica di conformità).

ARTICOLO 7

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. La "Provincia" e l'"Operatore economico" si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 107 del decreto legislativo n. 50/2016 oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, già allegato al presente Atto.

ARTICOLO 8

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 105, del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 9

(Risoluzione del contratto)

1. La "Provincia" si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.C.M. 452/1997 o qualora l'"Operatore economico" sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato tecnico.
2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:

- a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore dell'intero contratto;
 - b) si verificano le condizioni previste dall' articolo 108 del decreto legislativo 50/2016 e dall'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
 - c) in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'“Operatore economico”, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
 - d) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.
3. E' facoltà della Provincia risolvere il contratto qualora l'“Operatore economico” conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente servizio senza l'autorizzazione della Provincia stessa o, comunque, nel caso in cui lo stesso non sia ammesso.
4. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la “Provincia” intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'“Operatore economico” ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
5. La risoluzione non esime l'“Operatore economico” dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Anche in caso risoluzione l'“Operatore economico” è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un

nuovo “Operatore economico”.

7. Nel caso in cui l’“Operatore economico” risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, la “Provincia” diffida per iscritto l’“Operatore economico” a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento.
8. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la “Provincia”, se non ritiene di provvedere all’esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall’articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
9. Si applica l'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/20166.

ARTICOLO 10

(Recesso dal contratto)

1. **(eventuale)** L’“Operatore economico” dichiara di essere a conoscenza che la “Provincia” recederà dal presente contratto, stipulato in assenza delle informazioni del prefetto ai fini della legge cosiddetta “antimafia”, nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011.
2. In base alle disposizioni in ordine al riordino delle Province, questo Ente si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza che l’Operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz’altro liquidate.
3. La “Provincia” può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del decreto legislativo 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all’“Operatore

economico” almeno venti giorni prima del recesso.

4. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

ARTICOLO 10

(Subentro della Regione Veneto)

1. L’“Operatore economico” è edotto della circostanza che la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale 23/6/2017, n. 949, al punto 4 del dispositivo, ha stabilito che, con decorrenza dall’1/1/2018, a seguito dell’esercizio effettivo delle funzioni in capo alla Regione Veneto definite dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (tra le quali quella afferente al servizio in oggetto), la Regione Veneto stessa subentrerà alla Provincia di Verona nel presente contratto.
2. Trattandosi di successione nel contratto la Regione Veneto subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo regolato dal presente atto: dal giorno del subentro che sarà notificato secondo le forme di comunicazione definite dal capitolato [o dal presente contratto], l’“Operatore economico” svolgerà le prestazioni contrattuali ad esclusivo beneficio della Regione Veneto e indirizzerà le fatture alla Regione Veneto stessa, secondo le indicazioni operative da essa fornite.
3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, tutte le obbligazioni intercorrenti tra “Operatore economico” e Provincia di Verona si

estingueranno. La Provincia di Verona adotterà i connessi provvedimenti di cancellazione degli impegni di spesa connessi al residuo periodo di efficacia del contratto.

Trattandosi di successione nel contratto ope legis, non si applica l'articolo 1406 del codice civile.

ARTICOLO 11

(Penali)

1. La Provincia potrà applicare le seguenti penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, qualora risultino inadempienze e/o ritardi dell'“Operatore economico” nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come di seguito indicato:

- a) ritardi nell'accompagnamento a scuola o a casa, anche di un solo utente, per cause imputabili all'appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori: euro 50,00 (cinquanta) per ogni mezz'ora di ritardo a decorrere dal 31° (trentunesimo) minuto fino ad un massimo di euro 100,00 (cento); per ritardi superiori a 1,5 (1 virgola cinque) ore, il servizio si ha per non effettuato e non sarà per esso corrisposto alcun corrispettivo;

- b) interruzione del servizio di accompagnamento a scuola o a casa anche di un solo utente, per cause imputabili all'appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori: euro 300,00 oltre al mancato riconoscimento del corrispettivo;

- c) impiego di personale non qualificato o mezzo privo delle caratteristiche richieste: euro 150,00 per ogni operatore/autista e per ogni mezzo non conforme oltre al mancato riconoscimento del

corrispettivo;

d) violazioni o modifiche del progetto o del programma di svolgimento del servizio, non autorizzate: euro 150,00 per ogni violazione o modifica.

2. La penale sarà applicata per il semplice verificarsi dell'inadempienza, previa contestazione scritta; all'“Operatore economico” sarà assegnato termine di 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni.
3. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo, bimestrale e a saldo, dovuto dalla “Provincia”. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà della “Provincia” rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'“Operatore economico” nel termine assegnato.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà della “Provincia” di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.
5. La Provincia può applicare all'“Operatore economico” penali sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del contratto biennale originario.

ARTICOLO 12

1. (Tracciabilità dei flussi finanziari)L'“Operatore economico” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'“Operatore economico” si obbliga:
 - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla

“Provincia” che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

- b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- c) a trasmettere alla “Provincia” i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
- d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.

La “Provincia” e l’“Operatore economico” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 13

(Corrispettivo dell'appalto)

1. La "Provincia" pagherà all'"Operatore economico", che accetta, per ogni chilometro percorso, determinato secondo quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta economica, il costo di euro _____, oltre l'I.V.A. nella misura di legge.
2. La "Provincia" informa l'"Operatore economico", che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate al servizio.
3. L' "Operatore economico" prende atto, inoltre, che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte della "Provincia", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell' "Operatore economico" al quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita al protocollo della Provincia al n. _____ di registro del _____. L' "Operatore economico" si impegna a comunicare alla "Provincia" ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Nel caso la Provincia liquidi sulle coordinate indicate dall'"Operatore economico" è esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
6. L'"Operatore economico" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del

pagamento stesso.

7. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. _____ del _____, sul bilancio l’esercizio, La “Provincia” informa l’“Operatore economico” che le fatture relative al presente affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

ARTICOLO 14

(Fatturazione e termini di pagamento)

1. L’ “Operatore economico” emette fattura su base bimestrale. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche al protocollo generale dell’Ente, unitamente alla documentazione di cui ai commi successivi.
2. Entro il decimo giorno successivo alla fine del bimestre di riferimento, per consentire la verifica dei costi, l’“Operatore economico” trasmette alla Provincia la documentazione di cui all'articolo 9 del capitolato tecnico, e nella specie:
 - a) i fogli presenza;
 - b) il rendiconto delle prestazioni effettuate nel bimestre precedente, su modulo messo a disposizione dalla Provincia;
3. Entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, la Provincia effettua la verifica della corrispondenza e regolarità delle prestazioni effettuate, sia sotto il profilo quantitativo e

qualitativo, che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto, nonché dei costi esposti. In caso di accertamento della correttezza del rendiconto, la Provincia autorizza formalmente l'emissione della corrispondente fattura. In caso di accertamento di discordanze o errori, la Provincia ne dà comunicazione all'“Operatore economico” e viene attivato contraddittorio, ad esito del quale il dirigente si pronuncerà formalmente. In nessun caso l'“Operatore economico” potrà rifiutare o sospendere l'adempimento della propria prestazione.

4. La documentazione del servizio effettuato e le singole fatture dovranno essere inoltrate alla Provincia (cod. IPA D5DCAK) unicamente tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia di Verona: trasporti.provincia.vr@pecveneto.it
5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della “Provincia” e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell’Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa; in caso di nuova emissione di fattura non corretta il termine è interrotto dalla comunicazione dell’errore da parte della “Provincia” e inizia a decorrere nuovamente, per l’intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.
6. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva irregolare.

ARTICOLO 15

(Cessione del credito)

1. Qualora l'“Operatore economico” ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50/02016, i crediti

derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla “Provincia” l’atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010.

2. L’“Operatore economico” prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 da parte del cessionario.
3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla “Provincia” per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 16

(Subappalto)

(se inderogabilmente dichiarato in sede di gara negli appositi spazi presenti sull’allegato 1 del plico offerta – modulo per la dichiarazione sostitutiva)

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 20 del disciplinare.
2. L’“Operatore economico” prende atto ed accetta che la Provincia non autorizzi subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni per l’affidamento di specie e non risultate aggiudicatarie.

ARTICOLO 17

(Responsabilità)

1. L’“Operatore economico” si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

2. In particolare, la Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso l'“Operatore economico” fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L'“Operatore economico” sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 18

(Forma delle comunicazioni e domicilio)

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall'“Operatore economico”.
2. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Operatore economico” elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo.....

ARTICOLO 19

(Risoluzione delle controversie e Foro competente)

1. La “Provincia” e l' “Operatore economico” si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.

2. La “Provincia” e l’“Operatore economico” accettano come Foro competente il Foro di Verona.

ARTICOLO 20

(Obblighi dell’“Operatore economico” verso i lavoratori)

1. Il signor _____ dichiara che l’“Operatore economico” applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore _____ e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 21

(Sicurezza e rischi da interferenza)

1. La “Provincia” e l’“Operatore economico” si danno reciprocamente atto che, per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’“Operatore economico” tenuto conto che il servizio si svolgerà al di fuori di locali in disponibilità della Provincia.

ARTICOLO 22

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. La “Provincia” informa l’“Operatore economico” che il direttore dell’esecuzione del contratto è _____.
2. La “Provincia” si impegna a comunicare all’“Operatore economico” l’eventuale variazione del nominativo del suddetto direttore.

ARTICOLO 23

(Specifiche modalità e termini della verifica di conformità)

1. La “Provincia” e l’“Operatore economico” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.
2. Tenuto conto della metodologia e dei tempi della reportistica che l’“Operatore economico” deve fornire alla Provincia, la verifica di conformità sarà effettuata con cadenza bimestrale, in occasione della trasmissione del rendiconto e della successiva fatturazione.

ARTICOLO 24

(Referente dell’“Operatore economico”)

1. L’ “Operatore economico” dichiara che il signorè responsabile della disciplina, dell’esattezza e correttezza nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la sua personale cura e direzione.
2. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 25

(Spese contrattuali)

1. L’“Operatore economico” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della “Provincia”.
2. L’“Operatore economico” ha già depositato le spese contrattuali sul conto

corrente del tesoriere provinciale.

ARTICOLO 26

(Valore del contratto e registrazione)

1. La Provincia e l'“Operatore economico” dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro _____.
2. La “Provincia” e l'“Operatore economico” dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.
3. **(eventuale)** Le Parti chiedono la registrazione dell'Atto in misura fissa in quanto il servizio dedotto nel presente Atto è esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. **(eventuale)** Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 27

(Riservatezza e trattamento dei dati)

1. La Provincia nomina l'“Operatore economico” Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. L'“Operatore economico”, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate nella pagina iniziale del sito web della Provincia di

Verona – www.provincia.vr.it – alla voce “Privacy“ – sezione istruzioni generali e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

3. L’“Operatore economico” deve in ogni caso comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
4. Il signor _____ dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’ufficio relazioni con il pubblico e presso l’ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce “Privacy“.
5. Il _____ informa il signor _____ che “titolare” del trattamento è la “Provincia” stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici; per ciò che riguarda l’esecuzione del servizio è il dott. Paolo Dominioni, dirigente del Settore trasporti, traffico e mobilità, e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell’area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell’elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al citato documento “Informativa per l’utenza esterna”.